

«ART. 5-bis.

1. I proprietari o detentori di cani non sterilizzati sono tenuti al pagamento di una tassa comunale annuale, istituita da ciascun comune con propria delibera con previsione di esenzioni, riduzioni, detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti.

2. La certificazione di sterilizzazione chirurgica definitiva è rilasciata da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, i quali contestualmente provvedono alla registrazione della sterilizzazione dell'animale presso l'anagrafe.

3. Sono esentati dall'imposta:

a) i cani di proprietà di allevatori professionali di cui alla legge 23 agosto 1993 n. 349;

b) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

c) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

d) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.».

64. 145. Anzaldi, Cova, Preziosi.